(Codice interno: 351301)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1199 del 01 agosto 2017

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Decreto del MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017. Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, nell'ambito della Misura 19 - LEADER.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Applicazione delle nuove norme dell'Unione e nazionali relative alle sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, dovute a inadempienze dei beneficiari rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle Misura 19 del PSR.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con l'avvio del periodo di programmazione 2014-2020, l'Unione Europea, nell'articolata normativa che disciplina l'attuazione del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale (FEASR) nel quadro dei Fondi Strutturali (SIE), con i Regolamenti UE n. 1303/2013 e n.1305/2013 e con i Regolamenti di Esecuzione n. 808/2014 e n. 809/2014 disciplina la posizione del beneficiario rispetto al sostengo concesso, individuando le tipologie di controlli, le sanzioni e le riduzioni dell'aiuto connesse a inadempienze rispetto a norme generali (es. dichiarazione di superfici agricole e animali, stabilità dell'operazione finanziata, false dichiarazioni, cause di forza maggiore, modalità di controllo ecc.).

Con Regolamento Delegato n. 640/2014, la Commissione Europea fornisce la base normativa per il calcolo e l'applicazione delle riduzioni o della revoca dell'aiuto per inadempienze del beneficiario relative a condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi previsti nell'ambito delle misure e delle sottomisure di sviluppo rurale. Detta base normativa ha come elementi fondamentali i principi di dissuasività, efficacia e proporzionalità di cui all'art. 58 del Regolamento n. 1306/2013, nonché i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza di cui all'art. 35 del Regolamento n. 640/2014.

Con Decreto n. 2490 del 25 gennaio 2017, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) attua a livello nazionale il Regolamento n. 640/2014, stabilisce disposizioni integrative e individua la metodologia generale del calcolo delle riduzioni per inadempienze dei beneficiari del PSR in base ai citati criteri di gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza. Nell'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale, nello specifico della Sottosezione 2, ricade anche la Misura 19 del FEASR.

Nell'ambito della Misura 19 (LEADER) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), con il quale si attua il FEASR, un particolare ruolo è svolto dai Gruppi di Azione Locale (GAL), in qualità di soggetti attuatori della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento n.1303/2013, e contemporaneamente di beneficiari del FEASR relativamente ai costi di gestione, animazione e cooperazione.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015, successivamente modificata e integrata, da ultimo con Deliberazione n. 1972 del 6 dicembre 2016, ha aperto i termini per la presentazione delle domande d'aiuto relativi alla Misura 19 (Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo partecipativo) del PSR 2014-2020 del Veneto. Nell'ambito di tale misura si distinguono: la sottomisura 19.1 che sostiene il sostegno preparatorio delle strategie di sviluppo locale, la sottomisura 19.2 che sostiene all'esecuzione degli interventi finanziati tramite LEADER, la sottomisura 19.3 che sostiene la cooperazione dei GAL e la sottomisura 19.4 che sostiene i costi di gestione e animazione dei GAL.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013, l'organismo pagatore regionale AVEPA è tenuto all'esecuzione dei controlli sulla realizzazione delle operazioni da parte dei beneficiari e all'applicazione delle sanzioni e riduzioni in ultimo disciplinate dai provvedimenti regionali di applicazione del REG UE n. 640/2014 e del DM n. 2490/2017.

Si rende ora necessario garantire l'operatività di AVEPA relativa all'esecuzione dei controlli e all'applicazione delle eventuali sanzioni e riduzioni per le operazioni finanziate attraverso i bandi di cui alla DGR n. 1214/2015 e ss.mm.ii.

Sentita AVEPA relativamente alle attività di controllo programmate, si propone il seguente **Allegato A**, quale allegato tecnico che disciplina le nuove disposizioni per le procedure di calcolo e l'applicazione delle sanzioni e riduzioni dovute a inadempienze rispetto a condizioni di ammissibilità, impegni e altri obblighi pertinenti la Misura 19 del PSR 2014-2020 del Veneto.

In particolare l'**Allegato A** specifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel quadro dei Regolamenti UE sull'attuazione del FEASR e nel DM n. 2490/2017 alle specifiche situazioni per le diverse sottomisure. Secondo tale approccio, sono stabilite particolari disposizioni per le sottomisure 19.3 e 19.4, in cui i GAL rivestono il ruolo di beneficiari, riportando le modalità di valutazione delle inadempienze secondo i criteri di gravità, entità, durata e ripetizione, quindi facendovi corrispondere le percentuali di riduzione, in conformità al REG UE n. 640/2014 e al DM n. 2490/2017. La valutazione delle inadempienze segue anche i principi di efficacia, dissuasività, proporzionalità e semplificazione compatibilmente con i vincoli imposti dal DM n. 2490/2017.

Ai fini della gestione del presente quadro di sanzioni e riduzioni degli aiuti allo sviluppo rurale, è opportuno prevedere procedure amministrative che consentano tempestivi adeguamenti, anche in considerazione delle possibili modifiche del PSR (ai sensi dell'art 11 del Regolamento UE n. 1305/2013 e dell'art. 4 del Regolamento di Esecuzione n. 808/2014 della Commissione) o di criticità eventualmente rilevate nell'attuazione della Misura 19. Pertanto si propone che eventuali modifiche e integrazioni alle presenti disposizioni in oggetto, vengano effettuati con provvedimento del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste (Autorità di Gestione del PSR del Veneto) secondo gli schemi approvati con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 808/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Veneto ai fini della concessione di aiuti da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato UE n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo rurale e alla condizionalità:

VISTO il Decreto n. 2490 del 25 gennaio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), che disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1937/2015, successivamente modificata e integrata, da ultimo con DGR n. 929/2017, che approva gli Indirizzi Procedurali Generali del PSR;

VISTE la Deliberazione n. 1214 del 15 settembre 2015, successivamente modificata e integrata, da ultimo con DGR n. 1972 del 6 dicembre 2016, con la quale la Giunta Regionale ha aperto i termini per la presentazione delle domande d'aiuto relativi alla Misura 19 (Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo partecipativo) del PSR 2014-2020 del Veneto;

SENTITA l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in qualità di organismo pagatore regionale e responsabile dei controlli ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 1306/2013;

CONSIDERATE le tempistiche delle attività istruttorie e di controllo da parte di AVEPA;

RAVVISATA la necessità di attuare a livello regionale il DM n. 2490/2017, disciplinando le sanzioni e le riduzioni per inadempienze dei beneficiari rispetto a criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi relativamente alle operazioni finanziate nell'ambito della Misura 19 del PSR del Veneto:

RAVVISATA la necessità di garantire tempestivi adeguamenti, modifiche e integrazioni della normativa regionale di attuazione in materia di sanzioni e riduzioni per inadempienze dei beneficiari, relativamente alle sottomisure citate in premessa, in caso di mutamenti della normativa europea e nazionale, di nuovi orientamenti applicativi della Commissione Europea, di modifiche al Programma di Sviluppo Rurale o di innovazioni introdotte in bandi successivi per gli stessi tipi d'intervento;

delibera

- 1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento recante le disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario, nell'ambito della Misura 19 LEADER del PSR;
- 3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, autorizzandone il Direttore a effettuare con proprio provvedimento gli eventuali adeguamenti tecnici delle disposizioni di cui al precedente punto 2, resi necessari dall'evoluzione del quadro normativo sovra ordinato o da segnalazioni da parte dell'Organismo pagatore;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:
- 6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.